



Regolamento **REACH** (European Regulation for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) n. 1907/2006 CE.

Come noto il Regolamento REACH (n. 1907/2006 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006) concernente la Registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle sostanze chimiche è a tutti gli effetti entrato in vigore il 1° Giugno 2007.

Secondo l'articolo 59 del Regolamento REACH, sono incluse nell'elenco di sostanze candidate da autorizzare, le sostanze estremamente problematiche (Substances of very High Concern – SVHC). Queste sostanze possono avere effetti molto gravi e spesso irreversibili sull'uomo e sull'ambiente. Di conseguenza le sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate possono diventare soggette ad obbligo di autorizzazione su decisione della Commissione Europea.

L'articolo 33 del Regolamento REACH prevede che i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente problematiche (SVHC) incluse nell'elenco delle sostanze candidate da autorizzare in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso), devono fornire ai destinatari degli articoli le rispettive informazioni in loro possesso e, quanto meno, il nome della sostanza.

I prodotti da noi forniti rientrano nella definizione di articoli secondo quanto enunciato all'articolo 3, punto 3 del Regolamento REACH.

Se utilizzati in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, i nostri prodotti **NON** rilasciano alcuna delle sostanze costituenti.

Per quanto attualmente a nostra conoscenza i prodotti da noi forniti **NON** contengono alcuna delle sostanze elencate nella lista SVHC pubblicata da ECHA in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso).

Non ci si aspetta che i nostri prodotti contengano tali sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) in futuro.

Se questo succedesse, informeremo i nostri clienti in accordo all'articolo 33 del Regolamento REACH.

VASSENA FILIERE s.r.l.